

Procedura Operativa PO IRETI EE 20

MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IRETI SPA

INDICE

1.	Scopo e ambito di applicazione	5
2.	Riferimenti	5
3.	Definizioni.....	5
4.	Modalità per la presentazione della domanda di connessione	5
4.1.	Indirizzamento della domanda di connessione	5
4.2.	Struttura della domanda di connessione	6
4.3.	Richiesta di adeguamento connessione esistente	8
4.4.	Modalità di presentazione della domanda	8
4.5.	Corrispettivi per l'ottenimento del preventivo e modalità di pagamento	9
4.6.	Modalità di pagamento dei corrispettivi per l'ottenimento del preventivo	9
5.	Modalità e tempi di risposta per la predisposizione del preventivo	9
5.1.	Tempi di messa a disposizione del preventivo	9
5.2.	Modifica dei tempi di messa a disposizione del preventivo	10
5.3.	Contenuti del preventivo	11
5.4.	Contenuti della STMG	13
5.5.	Messa a disposizione degli spazi	14
6.	Termini di validità della soluzione di connessione	15
7.	Scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente	15
7.1.	Modifica del preventivo	15
7.2.	Termini di validità della soluzione di connessione in caso di un nuovo preventivo	16
7.3.	Comunicazione di accettazione del preventivo	16
7.4.	Condizioni di validità del preventivo	17
7.5.	Modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione	18
8.	Modalità e tempi di realizzazione degli impianti di rete per la connessione	18
8.1.	Tempi di realizzazione della connessione	18
8.2.	Modifica dei tempi di realizzazione della connessione	19
8.3.	Attivazione della connessione	19
9.	Soluzioni tecniche convenzionali e costi per la connessione	20
10.	Standard tecnici e specifiche di progetto	20
11.	Modalità e costi dell'iter autorizzativo	20
12.	Opere di connessione che possono essere realizzate dal richiedente.....	20
12.1.	Modalità per richiedere di realizzare alcune opere di connessione	20
12.2.	Collaudo degli impianti realizzati dal richiedente.....	21
12.3.	Presenza in carico degli impianti realizzati dal richiedente	22
13.	Richiesta di voltura della pratica di connessione	23
14.	Rinuncia alla pratica di connessione	24

15. Decadenza pratica di connessione	24
16. Dismissione o messa in conservazione dell'impianto di produzione	24
16.1. Richiesta di riattivazione a seguito della messa in conservazione dell'impianto di produzione	24
17. Configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliono connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo	25
17.1. Sistemi efficienti di utenza (SEU)	25
17.2. Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (SESEU)	25
17.3. Altri sistemi di autoproduzione (ASAP).....	26
17.4. Altri sistemi esistenti (ASE)	26
18. Benefici tariffari previsti dalla legge per i SEU e i SESEU	26
19. Specifica tecnica sulla misura	26
20. Richiesta di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015	26
20.1. Ambito di applicazione.....	26
20.2. Modalità per la presentazione della Parte I del Modello Unico	27
20.3. Condizioni procedurali	27
20.4. Procedura nel caso di lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura.....	28
20.5. Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o di lavori complessi	28
21. Adempimenti a cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto	29
22. Riferimenti	30
ALLEGATO 1	31
ALLEGATO 2.....	41
ALLEGATO 3.....	45
ALLEGATO 4.....	61

Data	Commenti sulle modifiche apportate
1.2.2012	Inserimento del collegamento univoco e informatico, alle coordinate bancarie e postali, della pagina "Contattaci" del sito internet AEMD
29/3/2013	Aggiornamento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Modalità di presentazione della domanda: richiesto uso del Portale TICA, raggiungibile dal sito internet AEMD, ○ Allegato 1 "Soluzioni tecniche standard e costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in bt e MT alle reti di AEMD SpA" per la "Tabella costi" contenuta nel capitolo "Costi medi di riferimento per la realizzazione delle soluzioni convenzionali per la connessione" ○ Allegato 4: Inserimento schede con specifiche relative alle camerette per le giunzioni MT
10/11/2014	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e benefici tariffari; ○ Allegato 2; ○ Allegato 3 sulla Misura; ○ Eliminazione capitolo su Garanzia ○ Adeguamenti normativi a seguito confronto AEEGSI
30/03/2015	Aggiornamento in accordo alle delibere 574/2014/R/EEL e 642/2014/R/EEL in merito alla connessione dei sistemi di accumulo alla rete di distribuzione. Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> ● Scopo e ambito di applicazione; ● Definizioni; ● Struttura della domanda di connessione; ● Contenuti del preventivo ● Allegato 1 "Soluzioni tecniche standard e costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in bt e MT alle reti di AEMD SpA"; ● Allegato 3 inserimento "Misura dell'energia nel caso di connessione di sistema di accumulo". Aggiornamento Allegato 3 con particolare riferimento a quanto previsto dalle delibere AEEGSI n. 595/2014/R/EEL e 574/2014/R/EEL
23/11/2015	Aggiornamento in accordo alla delibera 400/2015/R/EEL in merito alla connessione di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015. Principale aggiornamento: inserimento Capitolo 17 "Richiesta di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015"
1.1.2016	Aggiornamento al 1° gennaio 2016 per l'incorporazione di AEMD in IRETI, società del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica nei territori di riferimento
1.4.2016	Adeguamento al nuovo asset societario e alla delibera 558/2015 R/EEL
14.11.2016	Aggiornamento capitoli: <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità di presentazione della domanda ● Corrispettivi per l'ottenimento del preventivo e modalità di pagamento ● Termini per la validità della soluzione di connessione in caso di nuovo preventivo ● Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o di lavori complessi
05.06.2017	A seguito dello spostamento dei valori dedicati alle coordinate bancarie e postali, dalla pagina "Contatti" alla pagina web "Pagamento Corrispettivi" della sezione "Come fare per ..." del sito internet IRETI, vengono aggiornati i capitoli: <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità di pagamento dei corrispettivi per l'ottenimento del preventivo ● Modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione ● Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o di lavori complessi

1. Scopo e ambito di applicazione

Con la delibera ARG/elt 99/08, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito Autorità) ha introdotto il "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)".

Lo stesso è stato modificato dalle delibere ARG/elt 79/08, 205/08, 130/09, 125/10, 51/11, 148/11, 187/11, 226/2012/R/EEL, 328/2012/R/EEL, 578/2013/R/EEL, 574/2014/R/EEL, 642/2014/R/EEL, 558/2015/R/EEL, 400/2015/R/EEL e 424/2016/R/EEL.

Inoltre, con la delibera ARG/elt 33/08 l'Autorità ha riconosciuto la norma CEI 0-16 quale "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi o passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica", includendo tale norma quale allegato A di tale delibera. In particolare, per i requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, per i quali viene presentata richiesta di connessione dal 21 novembre 2014, si fa riferimento alla Variante 1 alla terza edizione della Norma CEI 0-16 nella versione consolidata e alla Variante 1 alla seconda edizione della Norma CEI 0-21.

In seguito a questo nuovo scenario normativo IRETI S.p.A., in qualità di gestore di reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, provvede con il presente documento a definire le *Modalità di connessione e condizioni contrattuali* (MCC) per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche di propria competenza.

Le modalità procedurali esposte nel presente documento ed in riferimento all'articolo 2 del TICA sono riferite a:

- ❖ richieste di nuove connessioni alle reti del gestore con potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW;
- ❖ richieste di adeguamento di connessioni esistenti, sulla rete di distribuzione di competenza IRETI, conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti; in tal caso il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, ai sensi del comma 6.2 del TICA.
- ❖ richieste di connessione alla rete del gestore di sistemi di accumulo, il quale è considerato come un impianto di produzione alimentato da fonti non rinnovabili.

2. Riferimenti

Le presenti linee guida fanno riferimento a tutte le norme tecniche applicabili, alle delibere dell'Autorità e alla legislazione vigente alla data di pubblicazione del presente documento.

3. Definizioni

Si rimanda interamente alle definizioni contenute nelle Norme CEI 0-16, 0-21, nel TICA all'art. 1, nella delibera 574/2014/R/EEL all'art. 1 e nella delibera 642/2014/R/EEL all'art. 1 e 2.

4. Modalità per la presentazione della domanda di connessione

4.1. Indirizzamento della domanda di connessione

Le richieste di nuove connessioni devono essere presentate:

- ❖ ad IRETI, secondo le modalità riportate al paragrafo 4.4, in quanto impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale, se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW;

- ❖ a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW.

4.2. Struttura della domanda di connessione

Il soggetto richiedente una nuova connessione o l'adeguamento/modifica di una connessione esistente inoltra ad IRETI apposita domanda.

La domanda individua in particolare:

- a) i dati anagrafici del cliente e del produttore associato all'impianto se diverso dal richiedente;
- b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, che trattasi di un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;
- f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- h) una planimetria catastale dell'area ovvero un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al TICA. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA;
- m) la potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
- n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo. Nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari, o li contempli in parte, occorre indicare i diversi punti di connessione attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- o) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella Norma CEI 0-2. In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione "(dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono, con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema devono essere indicati in dettaglio gli organi di manovra, le protezioni presenti e gli eventuali punti di derivazione dei carichi. Inoltre lo schema unifilare deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscano di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
 - b) descrizione (tipologia, caratteristiche tecniche di targa) dei seguenti componenti:
 - 1. generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;
 - 2. dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e protezioni associate;
 - 3. sistemi di rifasamento (eventuali);
 - 4. eventuali trasformatori;
 - c) caratteristiche del sistema di misura dell'energia prodotta e/o immessa (marca e modello del misuratore - solo nel caso in cui non sia IRETI a fornire il servizio di misura);
- p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi). Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga utilizzata esclusivamente per l'alimentazione dei servizi ausiliari occorre dettagliare la tipologia di cliente evidenziando, in particolare, se l'energia prelevata servirà ad alimentare un'utenza domestica;
- q) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
- r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;

- s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- t) la destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
- u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
- v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di tali informazioni;
- w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.
- x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del richiedente;
- y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - a) le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - b) la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.

Se la richiesta non è corredata da tutte le informazioni previste, IRETI ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente.

4.3. Richiesta di adeguamento connessione esistente

La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi di IRETI sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

4.4. Modalità di presentazione della domanda

Per l'area di Torino e Parma la richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di IRETI deve essere realizzata esclusivamente attraverso l'apposito Portale, raggiungibile dal sito internet di IRETI:

(pagina web di interesse: Modulistica per la Connessione dal menu Clienti Produttori)

Per la corretta compilazione è disponibile on-line l'apposito manuale.

(pagina web di interesse: Portale dei Produttori dal menu Clienti Produttori)

Eventuali richieste di connessione non caricate sul Portale saranno rigettate.

4.5. Corrispettivi per l'ottenimento del preventivo e modalità di pagamento

All'atto della presentazione della richiesta di connessione il richiedente è tenuto a versare ad IRETI un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo pari a:

- ❖ 30 € + IVA per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
- ❖ 50 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
- ❖ 100 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
- ❖ 200 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
- ❖ 500 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
- ❖ 1.500 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
- ❖ 2.500 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Il bonifico, copia del quale deve essere presentata allegata alla richiesta di preventivo come al precedente punto l) del paragrafo 4.4, dovrà recare generalità, indirizzo completo e ragione sociale del richiedente e la causale "Richiesta di connessione impianti di produzione".

4.6. Modalità di pagamento dei corrispettivi per l'ottenimento del preventivo

Il pagamento del corrispettivo relativo alla predisposizione del preventivo dovrà avvenire tramite bonifico bancario o conto corrente postale intestato a "IREN S.p.A.".

Le coordinate bancarie (IBAN) o conto corrente postale (IBAN) sono presenti nella pagina "Pagamento Corrispettivi" della sezione "Come fare per ..." del sito internet IRETI.

5. Modalità e tempi di risposta per la predisposizione del preventivo

5.1. Tempi di messa a disposizione del preventivo

A seguito della richiesta di connessione presentata secondo le modalità riportate al paragrafo 4.4, IRETI verifica la documentazione.

Qualora la documentazione non risulti conforme a quanto indicato nel paragrafo 4.2, IRETI ne darà comunicazione al richiedente entro il termine di 15 giorni lavorativi, con l'indicazione delle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione del preventivo; in tale eventualità i tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno dalla data di consegna, ad IRETI, di tutta la documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto paragrafo.

In seguito al ricevimento della richiesta di preventivo corredata dalla documentazione richiesta e dalla ricevuta di pagamento del corrispettivo di cui al paragrafo 4.5, IRETI predispone il preventivo come definito dall'art. 7 del TICA. Il preventivo viene notificato al richiedente allegando ad esso la modulistica necessaria per le fasi successive.

Conformemente a quanto indicato dall'art. 7 comma 7.1 del TICA, IRETI garantisce i tempi di messa a disposizione del preventivo pari a:

- ❖ 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- ❖ 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- ❖ 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

5.2. Modifica dei tempi di messa a disposizione del preventivo

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato da IRETI sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta da IRETI e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione di IRETI è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora IRETI ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui al paragrafo precedente.

Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, possono verificarsi i seguenti casi particolari e si applica quanto segue:

- 1) Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da IRETI, rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), IRETI procederà nel seguente modo:
 - a) entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmetterà al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente IRETI informerà il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione;
 - b) il secondo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), si coordinerà con IRETI anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria verranno trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimarrà in capo ad IRETI;
 - c) entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b) ne darà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicheranno le tempistiche previste dal TICA;
 - d) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui sopra, il gestore di rete a cui compete il rispetto di tali tempistiche, erogherà al richiedente l'indennizzo automatico di cui al comma 14.1 del TICA.
- 2) Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete di IRETI a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte gestita da un diverso gestore (secondo gestore), oppure nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica. Le forme di coordinamento di cui al comma 35.1 del TICA sono definite da IRETI e pubblicate sul sito internet alla sezione *Clienti Produttori/Documenti per la connessione/Modalità di coordinamento*:
(pagina web di interesse: Modalità di Coordinamento dal menu Clienti Produttori)

In relazione alle tempistiche relative alle varie attività, si ricorda che in generale vale quanto segue:

- a) IRETI richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica;
- b) IRETI, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi;
- c) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui sopra, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente l'indennizzo automatico di cui al comma 14.1 del TICA.

5.3. Contenuti del preventivo

Nel preventivo, come indicato nell'articolo 7 del TICA, IRETI indica:

- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u) del TICA;
- b) la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito STMG) per la connessione definita secondo i contenuti di cui all'articolo 8 del TICA e con l'indicazione delle soluzioni tecniche convenzionali così come definite all'articolo 3.2, lettera f) del TICA;
- c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
- d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13 del TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10.1 del TICA;
- g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;

- h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
- i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- k) la specifica tecnica sulla misura di cui all'articolo 3.2, lettera o) del TICA;
- l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente;
- n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 9, 16 e 33 del TICA;
- o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del TICA;
- p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall'articolo 16 del TICA, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi dell'articolo 16.2 del TICA;
- q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
- ❖ la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - ❖ la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
 - ❖ aggiornamento in GAUDÌ dell'anagrafica dell'impianto di produzione inserendo tutte le informazioni previste da GAUDÌ per i sistemi di accumulo, qualora i sistemi di accumulo siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato;
 - ❖ le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- r) la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione.

Nei casi il richiedente indichi nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale IRETI deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione (articolo 6.4 del TICA):

- a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
- b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, IRETI è tenuta a indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
- c) IRETI può proporre soluzioni alternative qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

Per le connessioni in MT e BT non è prevista la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione ad eccezione dei casi in cui vi siano accordi differenti tra richiedente e IRETI. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.

Si ricorda che la soluzione di connessione indicata nel preventivo può implicare il coinvolgimento di un gestore diverso da IRETI. In questo caso il preventivo e l'iter di connessione tengono conto delle informazioni fornite dall'altro gestore e i tempi di predisposizione e invio del preventivo sono legati anche alle modalità procedurali definite dall'altro gestore. Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 5.2.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, il gestore di rete registra nel sistema GAUDI, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.

5.4. Contenuti della STMG

La STMG comprende:

- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'allegato 1;
- b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
- c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;

- d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non superi la potenza già disponibile per la connessione;
- e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.

La STMG deve, inoltre:

- f) nei casi di cui alla lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
- g) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- h) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui alle lettere a) e c).

La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.

5.5. Messa a disposizione degli spazi

IRETI, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente ad IRETI a titolo gratuito; in caso contrario i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente ad IRETI l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti, debba essere erogato in bassa tensione e debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, IRETI richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. In tale caso il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.

Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione e debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, IRETI può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. In tale caso il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.

6. Termini di validità della soluzione di connessione

Il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo.

Si precisa che nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso da IRETI nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

A tal fine fa fede la data di invio dell'accettazione come definita dall'articolo 1 comma 1.1 del TICA; una volta trascorso questo periodo di tempo senza accettazione da parte del richiedente la richiesta si intende decaduta.

7. Scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente

7.1. Modifica del preventivo

Il richiedente può chiedere ad IRETI la modifica del preventivo entro il termine di cui al paragrafo precedente.

In questi casi il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa ad IRETI un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo 4.5 (comma 6.6 del TICA).

IRETI, entro le medesime tempistiche di cui al paragrafo 5.1, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, IRETI è tenuta a evidenziarne le motivazioni.

Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata da IRETI e qualora tale soluzione sia realizzabile, IRETI nel ridefinire il preventivo determina il corrispettivo per la connessione pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 del TICA inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata da IRETI.

Nei casi di cui al comma 6.4 del TICA, all'atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta.

L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:

- ❖ decorrente dalla predetta data di comunicazione;
- ❖ trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
- ❖ alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

Il preventivo accettato, per il quale IRETI ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra IRETI e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.

Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Fanno eccezione i casi in cui:

- la richiesta di modifica è effettuata da IRETI;
- la richiesta di modifica è conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi opportunamente documentati;
- vi è una riduzione della potenza di immissione di cui al comma 40.7.

Non rientrano nel limite massimo di due richieste di modifica del preventivo e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo, le seguenti richieste di modifica:

- relative a interventi sull'impianto di produzione che non alterano la configurazione inserita su GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente;
- che non comportano interventi di IRETI sul punto di connessione o sulla rete esistente;
- che non implicano la realizzazione di sviluppi di rete.

7.2. Termini di validità della soluzione di connessione in caso di un nuovo preventivo

Le tempistiche di accettazione del preventivo decorrono:

- dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo, la cui emissione non comporta la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità.
- dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo se IRETI ne rifiuta la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del rifiuto di IRETI non è conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo.

7.3. Comunicazione di accettazione del preventivo

Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia ad IRETI, entro il termine di validità di cui al paragrafo 6, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:

- a) documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d) del TICA, e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1 del TICA. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e) del TICA;
- b) eventuale richiesta di avvalersi di IRETI per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico nel caso di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 387/03).
- c) eventuale richiesta, solo nel caso non sia previsto il procedimento unico, di avvalersi di IRETI per la predisposizione della documentazione oppure per far curare all'azienda la totalità degli adempimenti necessari alle procedure autorizzative. In questo ultimo caso IRETI, entro 30 giorni lavorativi per connessioni BT oppure entro 60 giorni lavorativi per connessioni MT dalla data di accettazione del preventivo, presenta le richieste di autorizzazione di propria competenza. Successivamente il richiedente verrà informato con cadenza semestrale da IRETI sull'avanzamento della pratica;
- d) eventuale richiesta di curare autonomamente tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per la connessione alla rete dell'impianto. In questo caso il richiedente è responsabile di tutte le attività connesse a queste procedure, compresa la predisposizione

della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo 9 del TICA;

- e) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi di IRETI per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 595/2014/R/eel;
- f) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 dell'AEEGSI).

7.4. Condizioni di validità del preventivo

A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.

Il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione ad IRETI dell'inizio della realizzazione dell'impianto da connettere, entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione.

Se tali termini non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato il richiedente deve darne comunicazione ad IRETI secondo le tempistiche sopra indicate. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere ad IRETI una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- ❖ l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- ❖ il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni di cui sopra trasmesse ad IRETI.

In questo caso il richiedente è tenuto a trasmettere ad IRETI, con cadenza periodica di 6 mesi, una comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

La comunicazione che il richiedente è tenuto a trasmettere ad IRETI dovrà indicare:

- ❖ il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- ❖ la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- ❖ la fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica;
- ❖ il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice pratica CP) comunicato da IRETI nel preventivo;
- ❖ la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- ❖ il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche di cui sopra terminano a seguito della trasmissione ad IRETI della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni di cui sopra trasmesse ad IRETI.

7.5. Modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione

Contestualmente all'accettazione del preventivo il richiedente dovrà inviare ad IRETI la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 30% del corrispettivo per la connessione, ai sensi degli articoli 12 e 13 del TICA, al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente.

Come previsto dal comma 12.6 del TICA, il richiedente, al momento dell'accettazione del preventivo, può, nel caso di corrispettivi per la connessione per importi fino a 2.000 €, prevedere, in alternativa al pagamento del 30% dell'importo del corrispettivo per la connessione, il pagamento in un'unica soluzione.

La documentazione attestante il pagamento della restante quota del 70% dovrà essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di completamento opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione. Qualora queste ultime non fossero richieste, contestualmente all'accettazione del preventivo dovrà essere anche trasmesso copia del pagamento pari al 100% del corrispettivo della connessione.

Le coordinate bancarie (IBAN) o conto corrente postale (IBAN) sono presenti nella pagina "Pagamento Corrispettivi" della sezione "Come fare per ..." del sito internet IRETI:

La ricevuta di pagamento deve recare generalità, indirizzo completo e ragione sociale del richiedente e la causale "accettazione preventivo n...".

8. Modalità e tempi di realizzazione degli impianti di rete per la connessione

8.1. Tempi di realizzazione della connessione

I tempi necessari per la realizzazione della connessione da parte di IRETI dipendono dalla tipologia di lavoro da effettuare, come da articolo 10, comma 1 del TICA, e risultano pari a:

- ❖ 30 giorni lavorativi per lavori semplici;
- ❖ 90 giorni lavorativi per lavori complessi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.

Se la connessione implica interventi sulle infrastrutture in alta tensione, nel preventivo per la connessione IRETI comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, descrivendo gli interventi da effettuare in alta tensione.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II del TICA; questi tempi non tengono conto del tempo necessario all'ottenimento degli atti autorizzativi, qualora essi siano necessari per la realizzazione della connessione.

8.2. Modifica dei tempi di realizzazione della connessione

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, IRETI comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui al paragrafo 5.2.

Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione IRETI comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.

Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato da IRETI sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non verrà conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

8.3. Attivazione della connessione

Il richiedente, una volta conclusi i lavori dell'impianto di produzione, deve inviare ad IRETI la comunicazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del comma 10.6 del TICA.

Ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, IRETI invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

IRETI attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" ;
- la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11 del TICA.

A tali fini, IRETI comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo 10 del TICA.

Se il produttore si oppone all'accesso del personale di IRETI in sede di attivazione della connessione, IRETI non procede all'attivazione della connessione e ne sospende il termine di 10 giorni lavorativi, ne dà comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

IRETI, all'atto dell'attivazione della connessione, redige un verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione.

9. Soluzioni tecniche convenzionali e costi per la connessione

Le soluzioni tecniche standard e i costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in bassa e media tensione sono evidenziati nell'Allegato 1.

10. Standard tecnici e specifiche di progetto

Gli standard tecnici e le specifiche tecniche di progetto per le connessioni alla rete esercita in BT e MT sono evidenziati nell' Allegato 4.

In considerazione del fatto che la rete AT di IRETI è integrata con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), IRETI richiede che la connessione alle proprie reti in alta tensione sia effettuata in conformità all'insieme delle Regole Tecniche redatte dal Gestore della RTN.

Questi documenti, sono disponibili integralmente sul sito Internet www.terna.it Documenti Tecnici, alla cartella, Monografie Tecniche e Specifiche Tecniche.

11. Modalità e costi dell'iter autorizzativo

Il richiedente la connessione può curare direttamente l'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora invece intenda avvalersi di IRETI, le modalità e i costi sono descritti nell' All. 2.

Le modalità per scegliere una delle due opzioni (gestione autonoma o tramite il Distributore), l'elenco complessivo delle autorizzazioni necessari e i tempi indicativi per l'ottenimento saranno descritte nel preventivo trasmesso al richiedente.

12. Opere di connessione che possono essere realizzate dal richiedente

Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento e qualora la connessione sia a tensione nominali uguale o maggiore di 1 kV, il richiedente può realizzare in proprio l'impianto per la connessione, per quanto non riguarda la parte relativa al collegamento alla rete esistente e cioè:

- costruzione del locale cabina;
- costruzione della linea;
- fornitura e montaggio della cabina di consegna di IRETI.

12.1. Modalità per richiedere di realizzare alcune opere di connessione

Il richiedente la connessione, qualora intenda eseguire in tutto o in parte tali attività, deve comunicarlo per iscritto unitamente all'accettazione del preventivo.

In tal caso IRETI, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 16.1 del TICA, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi previsti da IRETI.

IRETI prevede inoltre la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengano regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente, oggetto del contratto, potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal TICA.

Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato ad IRETI l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI rilasciata da Terna. IRETI prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del richiedente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e prevede la possibilità di sciogliere il contratto.

A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, o a seguito del ricevimento da parte di IRETI del preventivo aggiornato se necessario (se l'iter autorizzativo è stato seguito da IRETI), il richiedente invia ad IRETI il progetto esecutivo degli impianti di rete per la connessione che intende realizzare al fine di ottenere da IRETI il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia ad IRETI la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.

IRETI, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti costruiti dal richiedente; i costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo.

IRETI prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. IRETI comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

12.2. Collaudo degli impianti realizzati dal richiedente

Relativamente alla porzione dell'impianto di rete realizzato dal richiedente la connessione, deve essere data preventiva comunicazione ad IRETI dell'inizio delle lavorazioni stesse e successivamente della loro conclusione.

IRETI si riserva la facoltà di eseguire, anche durante l'esecuzione dei lavori e l'approntamento delle forniture, sopralluoghi mirati a verificare la corretta esecuzione delle opere (rispetto delle disposizioni tecniche progettuali IRETI, rispetto della normativa vigente in materia di distanze e di interferenze con altri servizi, ecc.) e la qualità e caratteristiche dei materiali forniti.

I materiali devono essere rispondenti alle norme tecniche vigenti; la rispondenza può essere dimostrata con l'apposizione del marchio di qualità sul materiale stesso o da dichiarazioni del fornitore; IRETI si riserva di accertare la qualità dei materiali messi in opera dal richiedente, adottando i provvedimenti opportuni in caso di difformità.

In caso di palese difformità tra il progetto delle opere e quanto realizzato, IRETI comunicherà per scritto al richiedente tale situazione, il quale dovrà modificare o rifare le opere non conformi e darne relativa comunicazione ad IRETI.

Entro le tempistiche previste dal TICA dalla comunicazione di fine lavori, IRETI provvederà ad eseguire il collaudo ai fini dell'accettazione definitiva delle opere eseguite dal richiedente; i costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo.

IRETI prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. All'avvenuto completamento dei lavori IRETI provvederà a darne relativa comunicazione al richiedente informandolo altresì della disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente dovrà adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Il collaudo consisterà in un complesso di prove funzionali e di verifiche su opere, lavori e interventi eseguiti dal richiedente la connessione; l'esecuzione dello stesso è a cura di IRETI, e/o di terzi espressamente incaricati dalla stessa, e avverrà in contraddittorio con il richiedente la connessione. I costi inerenti il collaudo da parte di IRETI sono a carico del richiedente la connessione e sono costituiti dalle seguenti voci:

- tariffa fissa pari a 250 €;
- onorario a percentuale calcolato tramite la Tabella C – Collaudo: Art. 19-b e Art. 19-d del "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto (Legge 2 marzo 1949, n.143)";

- spese generali (20%).

In caso di collaudo positivo, il richiedente deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa a favore di IRETI della durata di dieci anni a partire dalla data di collaudo, a copertura degli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di collaudo.

Qualora, nel corso del collaudo, si riscontrino vizi o difformità d'esecuzione, il richiedente la connessione dovrà procedere all'eliminazione di tutti i difetti e/o ricostruire parte dell'impianto non regolare; successivamente lo stesso comunicherà a IRETI di aver provveduto, in conformità alle prescrizioni impartitegli, all'eliminazione di tutti i difetti, anche da eventuali opere similari controllate a propria cura e spese.

IRETI si riserverà di verificare quanto dichiarato dal richiedente la connessione effettuando eventualmente ulteriori campionamenti o verifiche sui componenti, scelti discrezionalmente al fine di verificare l'effettiva regolarizzazione dei difetti.

12.3. Presa in carico degli impianti realizzati dal richiedente

Per la presa in carico degli impianti di rete realizzati dal richiedente, IRETI stipulerà col richiedente un apposito "verbale di consegna degli impianti" ed un regolamento d'esercizio/contratto di connessione in cui saranno disciplinati i seguenti argomenti:

- punto di confine della connessione;
- caratteristiche e tarature delle protezioni;
- assetto normale del collegamento, manovre d'esercizio e personale autorizzato;
- esercizio dei gruppi di generazione;
- programmazione annuale dei lavori di manutenzione sugli impianti;
- esercizio degli impianti in stato di emergenza;
- manovre di messa fuori servizio per lavori;
- manovre di messa fuori servizio per guasti;
- modalità di accesso agli impianti e alle apparecchiature;
- complessi di misura;
- apparecchiature per il monitoraggio;
- modalità di comunicazione tra le Parti e riferimenti telefonici personale referente.

Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte di IRETI, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, IRETI restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a) del TICA maggiorato degli interessi legali. IRETI versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c) del TICA e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 del TICA o i costi di cui al comma 7.5 del TICA ove applicato. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente ad IRETI entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.

Nell'atto di cessione degli impianti, che dovrà essere conforme agli standard di IRETI, dovranno essere trasferite, a titolo gratuito, anche tutte le servitù, le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto stesso, se richieste direttamente dal Produttore. Il Produttore dovrà inoltre garantire per 10 anni dalla data della stipula dell'atto di cessione per i vizi e difetti dell'impianto non rilevabili al momento del collaudo, impegnandosi a rimborsare ad IRETI le spese eventualmente sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti sopraddeati.

A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da IRETI per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete dovrà essere consegnata ad IRETI, contestualmente all'atto di cessione degli impianti, una

fidejussione della durata di tre anni di un importo pari al 30% del valore dell'impianto calcolato sulla base dei costi standard di IRETI.

Se il produttore non si rende disponibile per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, IRETI:

- invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità previste;
- decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

13. Richiesta di voltura della pratica di connessione

Se la richiesta di voltura è relativa ad un impianto con un contratto di fornitura di energia elettrica, il richiedente deve rivolgersi sia al proprio Venditore che a IRETI; se non esiste un contratto, sia nel caso in cui l'impianto di produzione è attivo o meno, il richiedente deve rivolgersi unicamente a IRETI.

La voltura della pratica di connessione è ammessa in qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:

- A. modificare solo il soggetto richiedente diverso dal produttore associato all'impianto di produzione. In tale caso il richiedente deve inviare tempestivamente ad IRETI tramite PEC il modulo '*Voltura cedente richiedente A*'.
- B. modificare solo il produttore associato all'impianto di produzione diverso dal richiedente. In tale caso il produttore deve inviare tempestivamente ad IRETI tramite PEC il modulo '*Voltura cedente produttore B*'.
- C. modificare il produttore associato all'impianto di produzione e il richiedente diverso dal quest'ultimo. In tale caso il produttore o il richiedente deve inviare tempestivamente ad IRETI tramite PEC il modulo '*Voltura cedenti produttore e richiedente C*'.
- D. modificare il produttore associato all'impianto di produzione coincidente con il richiedente. In tale caso il produttore deve inviare tempestivamente ad IRETI tramite PEC il modulo '*Voltura cedente produttorerichiedente D*'.

I moduli possono essere scaricati dalla pagina web di: Modulistica per la Connessione dalla sezione Clienti Produttori.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura IRETI effettua le verifiche relative alla richiesta e in caso di:

- esito positivo, IRETI comunica via PEC al:
 - soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, questi acquisisce la titolarità della pratica;
 - soggetto cedente che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità.
- esito negativo, IRETI comunica via PEC al soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.

14. Rinuncia alla pratica di connessione

Se il richiedente decide di rinunciare alla pratica di connessione deve inviare tempestivamente via PEC a IRETI il modulo '*Rinuncia pratica di connessione*'.

Il modulo può essere scaricato dalla pagina web di: Modulistica per la Connessione dalla sezione Clienti Produttori.

15. Decadenza pratica di connessione

Nel caso in cui la pratica di connessione decada IRETI ne da comunicazione al richiedente via PEC esplicitandone le motivazioni.

16. Dismissione o messa in conservazione dell'impianto di produzione

Se il produttore decide di dismettere o mettere in conservazione il proprio impianto di produzione deve inviare tempestivamente via PEC a IRETI il modulo '*Dismissione o conservazione impianto*'. Tramite tale modulo è possibile definire la volontà di dismettere o mettere in conservazione l'impianto di produzione.

Mettere in conservazione un impianto consiste nell'interruzione dell'attività di produzione, senza dismettere l'impianto, e nell'apertura permanente del dispositivo di generatore.

Il modulo può essere scaricato dalla pagina web di: Modulistica per la Connessione dalla sezione Clienti Produttori.

16.1. Richiesta di riattivazione a seguito della messa in conservazione dell'impianto di produzione

A seguito della messa in conservazione dell'impianto di produzione è possibile richiederne la riattivazione.

Se il richiedente vuole riattivare l'impianto deve inviare tempestivamente via PEC a IRETI il modulo '*riattivazione*'.

Il richiedente deve allegare a tale modulo la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la riattivazione pari al corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28 del TIC.

Ai fini dell'attivazione della connessione si applicano le disposizioni previste dal comma 10.6 del TICA.

Nel caso in cui, ai fini della riattivazione, si rendono necessarie modifiche della connessione esistente, il richiedente è tenuto a presentare a IRETI l'apposita richiesta di cui all'articolo 6, in luogo della richiesta di riattivazione.

Il modulo può essere scaricato dalla pagina web di: Modulistica per la Connessione dalla sezione Clienti Produttori.

17. Configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliano connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo

Di seguito sono riportati, distinti per ciascuna delle categorie in cui è classificabile un ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) ai sensi del TISSPC, i requisiti minimi che il sistema deve possedere.

17.1. Sistemi efficienti di utenza (SEU)

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

17.2. Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (SESEU)

Sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v. (*differenziandosi quindi in SESEU-A, SESEU-B e SESEU-C*):

- i. realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
- ii. sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014), ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- iii. sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
- iv. sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
- v. sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)¹ già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

¹ SSPC: insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

17.3. Altri sistemi di autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Sono quindi escluse le cooperative storiche dotate di rete propria e i consorzi storici dotati di rete propria.

17.4. Altri sistemi esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

18. Benefici tariffari previsti dalla legge per i SEU e i SEESEU

Qualora si voglia procedere a richiedere per il nuovo impianto in realizzazione, rientrante in una delle categorie degli ASSPC, la qualifica di SEESEU o SEU, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione, il produttore e il cliente finale inoltrano una richiesta congiunta di qualifica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, indicando un referente unico.

Nel caso in cui la presente richiesta sia inviata al GSE oltre i sessanta giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC, i benefici previsti per i SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU, ove spettanti, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE. I SEU e i SEESEU pagheranno oneri di rete e di sistema **solo sull'energia prelevata dalla rete pubblica**, come previsto dalla legge che li istituisce, il Dlgs 115/2008. I rimanenti ASSPC, invece, pagheranno anch'essi gli oneri di rete (tariffe di trasmissione e distribuzione) solo sull'energia prelevata dalla rete (e in base alle caratteristiche della connessione), ma gli oneri di sistema saranno ricaricati **sull'energia elettrica complessivamente consumata all'interno del sistema** e quindi non solo su quella prelevata da rete.

19. Specifica tecnica sulla misura

La specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura, è definita nell' Allegato 3.

20. Richiesta di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015

20.1. Ambito di applicazione

Le modalità procedurali esposte nel presente capitolo, in riferimento al decreto ministeriale 19 maggio 2015, sono riferite a richieste di connessione di impianti aventi le seguenti caratteristiche:

- Realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in BT.
- Aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo.
- Aventi potenza nominale non superiore a 20 kW.

- Per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto.
- Realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del dlgs n. 28 del 2011.
- Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

20.2. Modalità per la presentazione della Parte I del Modello Unico

La richiesta di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, deve essere presentata tramite upload della Parte I del Modello Unico nel Portale (sezione iter semplificato), raggiungibile dal sito internet:
(pagina web di interesse: Modulistica per la Connessione dal menu Clienti Produttori)

Contestualmente al caricamento della parte I del Modello Unico, è necessario effettuare l'upload della seguente documentazione:

- scansione documento di identità;
- eventuale delega alla presentazione della domanda (se il richiedente non coincide con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta);
- schema unifilare dell'impianto; tale schema deve includere le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura.

Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in una posizione accessibile ad IRETI anche nel caso di assenza del cliente finale. Nel caso:

- di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature devono essere centralizzate in apposito vano;
- di proprietà recintate le apparecchiature vengono localizzate al limite della proprietà, con accesso diretto da strada aperta al pubblico;
- l'installazione delle apparecchiature richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente.

Il richiedente deve mettere a disposizione di IRETI idonei spazi per l'impianto di rete per la connessione e per i complessi di misura. Per dettagli relativi al punto di connessione si rimanda alla norma CEI 0-21.

Il soggetto che richiede la connessione dell'impianto avvalendosi del modello unico è sempre e soltanto colui che intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

20.3. Condizioni procedurali

IRETI entro 20 giorni lavorativi dalla data di upload della parte I del Modello Unico verifica:

- che l'impianto fotovoltaico, oggetto della richiesta, soddisfi i requisiti previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 2015. Se la richiesta non è corretta in qualche suo punto viene notificato tramite email l'esito negativo della richiesta di connessione.
- tramite sopralluogo, la tipologia di lavoro previsto per la connessione dell'impianto che può essere:
 - ❖ Lavoro semplice limitato all'installazione del gruppo di misura: lavori che si limitano alla posa, programmazione ed attivazione del contatore di misura

dell'energia prodotta e alla sola riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con IRETI.

- ❖ Lavoro semplice non limitato all'installazione del gruppo di misura o lavoro complesso: lavori che non si limitano alla posa, programmazione ed attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e alla sola riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con IRETI.

Tutte le comunicazioni effettuate tramite email avvengono con la seguente PEC: ireti@pec.ireti.it

20.4. Procedura nel caso di lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura

Se la connessione dell'impianto fotovoltaico richiede, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, IRETI entro 20 giorni lavorativi dalla data di upload della parte I del Modello Unico provvede a:

- addebitare in bolletta al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione pari a 100 € + IVA;
- notificare tramite email l'esito positivo della richiesta di connessione, il codice di rintracciabilità della pratica, la tipologia di lavoro necessario, le indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del richiedente e il link del GSE tramite il quale visualizzare il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto;
- notificare tramite email la copia delle ricevute delle trasmissioni della copia della parte I del Modello Unico al Comune e al GSE;
- notificare tramite email il regolamento di esercizio.

Il richiedente una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, e le eventuali opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, carica sul Portale TICA la parte II del Modello Unico, tramite il quale:

- autorizza il GSE a procedere all'accredito dei proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto sul conto corrente dichiarato;
- dichiara di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE.

IRETI provvede all'attivazione della connessione dell'impianto entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione email della parte II del Modello Unico, a tal fine il richiedente riceve via pec o fax la comunicazione della disponibilità dell'attivazione, con l'indicazione di alcune date possibili.

Tutte le comunicazioni effettuate tramite email avvengono con la seguente PEC: ireti@pec.ireti.it.

20.5. Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o di lavori complessi

Se l'impianto fotovoltaico soddisfa i requisiti riportati nel Paragrafo 1 e richiede, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione dei gruppi di misura o lavori complessi, IRETI entro 20 giorni lavorativi dalla data di upload della parte I del Modello Unico provvede a:

- addebitare in bolletta al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo pari a quanto riportato nel paragrafo 4.5 in base alla potenza in immissione richiesta;
- notificare tramite email l'esito positivo della richiesta di connessione, il codice di rintracciabilità e la tipologia di lavoro necessario;

- notificare tramite email il regolamento di esercizio;
- notificare tramite email il link del GSE tramite il quale visualizzare il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto;
- notificare tramite email il preventivo, recante quanto descritto nel paragrafo 5.3-5.4.

Contestualmente all'accettazione del preventivo il richiedente dovrà inviare ad IRETI, entro il termine di validità di cui al comma 7.2 del TICA la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, come previsto dal comma 12.1 del TICA.

Le coordinate bancarie (IBAN) o conto corrente postale (IBAN) sono presenti nella pagina "Pagamento Corrispettivi" della sezione "Come fare per ..." del sito internet IRETI.

La ricevuta di pagamento deve recare generalità, indirizzo completo e ragione sociale del richiedente e la causale "accettazione preventivo n...".

A seguito dell'accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a realizzare le eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.

Una volta completate tali opere il richiedente deve inviare ad IRETI la comunicazione di completamento delle predette opere. Il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito dal comma 10.1 e decorre dalla data di ricevimento, da parte di IRETI, di tale comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 inerente gli eventuali atti autorizzativi richiesti. Nel caso in cui non siano necessarie né opere necessarie alla connessione né autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento tramite email, da parte di IRETI, della comunicazione completa di accettazione del preventivo.

Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le eventuali opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, carica sul Portale TICA la parte II del Modello Unico.

Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, IRETI invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando tramite email gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio", IRETI provvede ad attivare la connessione dell'impianto, a tal fine il richiedente riceve via pec o fax la comunicazione della disponibilità dell'attivazione.

Tutte le comunicazioni effettuate tramite email avvengono con la seguente PEC: ireti@pec.ireti.it

21. Adempimenti a cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto

Durante la fase di esercizio dell'impianto il richiedente è tenuto a rispettare:

- le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- il regolamento di esercizio;
- le regole e gli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
- le regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, IRETI rileva sistematiche immissioni di energia elettrica (superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare) eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, IRETI modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Si applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

22. Riferimenti

Di seguito è riportato il riferimento a cui il richiedente può rivolgersi per le evenienze durante l'esercizio dell'impianto:

- Pec: ireti@pec.ireti.it
- Centralino: 011.5549.111